

**REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/1085 DELLA COMMISSIONE**  
**del 19 giugno 2017**

**che modifica il regolamento (CE) n. 891/2009 recante apertura e modalità di gestione di alcuni contingenti tariffari comunitari nel settore dello zucchero**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 187,

considerando quanto segue:

- (1) Il 25 novembre 2016 è stato firmato un accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e la Repubblica federativa del Brasile, a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6, e dell'articolo XXVIII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994, sulla modifica di concessioni nell'elenco della Repubblica di Croazia nel quadro della sua adesione all'Unione europea <sup>(2)</sup> (l'«accordo»). La firma dell'accordo a nome dell'Unione europea è stata autorizzata dalla decisione (UE) 2016/1995 del Consiglio <sup>(3)</sup> e la sua conclusione dalla decisione (UE) 2017/730 del Consiglio <sup>(4)</sup>.
- (2) In base ai termini dell'accordo, l'Unione europea è tenuta ad assegnare un quantitativo aggiuntivo di 78 000 tonnellate al quantitativo attualmente assegnato al Brasile nell'ambito del contingente tariffario UE «Zuccheri di canna greggi destinati ad essere raffinati», voci tariffarie 1701.13.10 e 1701.14.10, mantenendo l'attuale dazio contingenziale di 98 EUR/t, e ad assegnare un quantitativo aggiuntivo di 36 000 tonnellate al quantitativo attualmente assegnato nell'ambito della parte «Qualsiasi paese terzo» del contingente tariffario UE «Zuccheri di canna greggi destinati ad essere raffinati», voci tariffarie 1701.13.10 e 1701.14.10, mantenendo l'attuale dazio contingenziale di 98 EUR/t.
- (3) Per quanto riguarda il volume di 78 000 tonnellate assegnato al Brasile nell'ambito del contingente tariffario UE, l'accordo dispone inoltre che l'Unione europea applicherà autonomamente un dazio contingenziale massimo di 11 EUR/t nel corso dei primi sei anni in cui tale volume sarà disponibile e un dazio contingenziale massimo di 54 EUR/t nel corso del settimo anno.
- (4) Il regolamento (CE) n. 891/2009 della Commissione <sup>(5)</sup> prevede l'apertura e le modalità di gestione di contingenti tariffari nel settore dello zucchero, compresi quelli originari del Brasile e di qualsiasi paese terzo. Per applicare i contingenti tariffari per lo zucchero stabiliti nell'accordo, è pertanto necessario modificare conformemente il predetto regolamento.
- (5) Le modifiche proposte dovrebbero applicarsi a decorrere dalla data di entrata in vigore dell'accordo.
- (6) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

<sup>(1)</sup> GUL 347 del 20.12.2013, pag. 671.

<sup>(2)</sup> Accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e la Repubblica federativa del Brasile, a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6, e dell'articolo XXVIII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994, sulla modifica di concessioni nell'elenco della Repubblica di Croazia nel quadro della sua adesione all'Unione europea (GUL 108 del 26.4.2017, pag. 3).

<sup>(3)</sup> Decisione (UE) 2016/1995 del Consiglio, dell'11 novembre 2016, relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, dell'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e la Repubblica federativa del Brasile, a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6, e dell'articolo XXVIII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994, sulla modifica di concessioni nell'elenco della Repubblica di Croazia nel quadro della sua adesione all'Unione europea (GUL 308 del 16.11.2016, pag. 1).

<sup>(4)</sup> Decisione (UE) 2017/730 del Consiglio, del 25 aprile 2017, relativa alla conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e la Repubblica federativa del Brasile, a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6, e dell'articolo XXVIII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994, sulla modifica di concessioni nell'elenco della Repubblica di Croazia nel quadro della sua adesione all'Unione europea (GUL 108 del 26.4.2017, pag. 1).

<sup>(5)</sup> Regolamento (CE) n. 891/2009 della Commissione, del 25 settembre 2009, recante apertura e modalità di gestione di alcuni contingenti tariffari comunitari nel settore dello zucchero (GUL 254 del 26.9.2009, pag. 82).

